

**TESTO INTEGRATO DELL'ACCORDO DEL 29/10/2018 MODIFICATO IL 26/02/2021,
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15 C. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241,
TRA AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
E REGIONE LIGURIA
PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE
IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE
NEL TERRITORIO DEI BACINI REGIONALI LIGURI**

omissis

si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1
(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

**Art. 2
(Oggetto)**

1. Il presente accordo è stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 27 della l.r. ligure 15/2018, a fini di assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri a seguito dell'entrata in vigore del d.p.c.m. 4 aprile 2018, pubblicato sulla GURI del 13/6/2018 nonché il rilascio dei pareri in materia di acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi piani di bacino distrettuali in materia di acque, alluvioni e frane.
2. Alla luce di quanto previsto al comma 1, il presente accordo riguarda la gestione dei PAI dei bacini idrografici di cui all'art. 64, comma 1, lettera c), n. 4, già bacini regionali liguri, e ha ad oggetto l'avvalimento del personale e delle strutture regionali operanti nel regime previgente da parte dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, al fine dello svolgimento delle attività di cui al successivo art. 3, già di competenza dell'Autorità di bacino regionale ligure e oggetto dell'Intesa sottoscritta in data 30/3/2017 ai sensi dell'art. 12, c. 6 e 7, del D.M. 294/2016 e nel rispetto delle normative nel frattempo sopravvenute, tra cui, in particolare, quanto previsto dai commi 4 bis e 4 ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006.
3. Il presente accordo riguarda, altresì, il rilascio del parere di competenza dell'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 come modificato dall'art. 96 del d.lgs. n. 152/2006, sulle domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela delle acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
4. Le attività di cui al presente accordo poste in essere in avvalimento sono svolte dalla Regione con le risorse già disponibili nel regime previgente e non comportano oneri per l'Autorità di Bacino distrettuale. Tali attività, svolte nel rispetto delle modalità di avvalimento di cui all'art. 3, sono direttamente e soggettivamente imputate all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.
5. Nel corso del 2021 le attività di cui all'art. 3 sono svolte con le modalità previste nell'Accordo, in continuità con le modalità finora applicate, purché nell'ottica di coordinare sempre di più i contenuti

degli aggiornamenti dei piani di Bacino vigenti nella cornice dei nuovi Piani di bacino distrettuali, anche in attuazione della misura del PGRA M21 - ITI071-P2021_002. A tal fine l'Autorità e la Regione Liguria, ferme restando le modalità di gestione tecnico-amministrativa dei Piani di bacino vigenti, si impegnano, nel rispetto delle reciproche competenze, affinché:

- nel corso del 2021 venga definito dalla regione Liguria il percorso legislativo e tecnico-amministrativo per coordinare e integrare i nuovi Piani di bacino distrettuali nella disciplina regionale della difesa del suolo e della tutela delle acque, prevedendo nuove modalità di esercizio delle competenze nella gestione e attuazione dei piani di bacino da parte della Regione;
- entro il mese di ottobre 2021 venga condivisa tra Autorità e Regione Liguria la proposta di individuazione del reticolo idrografico principale e secondario dei bacini regionali liguri, che verrà adottata con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente;
- entro il mese di ottobre 2021 venga condiviso in seno alla Conferenza Operativa, un programma di aggiornamento delle aree a pericolosità da frana dei bacini regionali liguri, in coerenza con i criteri stabiliti dal nuovo PAI dissesti, al fine di impostare le attività di aggiornamento del quadro conoscitivo afferenti ai PAI vigenti nei bacini regionali liguri in coerenza con la pianificazione distrettuale in materia, ancorché al momento adottata come progetto e vigente per il solo territorio toscano;
- entro il mese di dicembre 2021 vengano condivise tra Autorità e Regione Liguria e dettagliate in apposito Accordo ex art. 15 della legge 241/1990 le procedure che troveranno applicazione con l'entrata in vigore dei nuovi piani di bacino distrettuali per l'aggiornamento del quadro conoscitivo di bacino, in particolare per quanto riguarda la pericolosità da alluvione alla luce dell'individuazione del reticolo idrografico di riferimento, con competenze ripartite tra Autorità e Regione nell'attività di aggiornamento;
- entro il mese di dicembre 2021 venga integrata la disciplina del PGRA distrettuale, al fine di recepire le nuove modalità di aggiornamento del quadro conoscitivo nei bacini regionali liguri; tali integrazioni e modifiche saranno formalizzate nella delibera di adozione del Piano ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006;
- entro il mese di dicembre 2021 vengano condivise tra Autorità e Regione Liguria e dettagliate in apposito Accordo ex art. 15 della legge 241/1990 le procedure che troveranno applicazione con l'entrata in vigore dei nuovi piani di bacino distrettuali per l'aggiornamento del quadro conoscitivo di bacino per quanto attiene la pericolosità da frana;
- entro il mese di dicembre 2021 venga integrata la disciplina del PAI dissesti, al fine di recepire le nuove modalità di aggiornamento del quadro conoscitivo nei bacini regionali liguri; tali integrazioni e modifiche saranno formalizzate nella delibera di adozione del Piano ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006;
- per la parte relativa al PGA continuano ad applicarsi le modalità operative previste nell'Accordo, fermo quanto previsto nella citata delibera di CIP n. 22 del 29.12.2020.

Art. 3

(Modalità di collaborazione e avvalimento)

1. Per garantire la più rapida e coerente transizione verso gli strumenti di pianificazione distrettuali è istituito un tavolo di coordinamento tra Autorità di bacino distrettuale e regione Liguria, presieduto dal Segretario generale che provvederà a convocarlo, anche su richiesta della Regione Liguria, con riferimento in particolare alle fattispecie di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo. Al tavolo partecipano, anche in modalità di videoconferenza, i dirigenti della struttura centrale dell'Autorità nonché i dirigenti designati a tal fine dalla Regione Liguria e/o funzionari delegati dagli stessi. Nell'ambito di tale tavolo possono essere esaminati e condivisi indirizzi e criteri anche tecnici nell'ottica della omogeneizzazione dei Piani e delle azioni a livello distrettuale, da approvarsi in sede distrettuale,

ivi inclusa la metodologia di sperimentazione per la valutazione integrata dell'impatto delle derivazioni a livello locale e di bacino di cui al comma 4 del presente articolo.

2. L'Autorità di Bacino distrettuale si avvale delle strutture regionali per le seguenti fattispecie di attività di gestione dei PAI vigenti:
 - a) **Varianti cd "non sostanziali" ai Piani di Bacino vigenti**, con particolare riferimento al recepimento di approfondimenti tecnici e degli esiti di studi di dettaglio e dell'aggiornamento del quadro di pericolosità a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica con riferimento sia all'adozione delle varianti che necessitano di forme di pubblicità partecipativa con presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati sia alla approvazione delle varianti stesse (*artt 15 e 16, NdA PAI- cfr anche DGR 894/2010*), fermo restando quanto stabilito dall'art. 68 c. 4 bis e 4 ter del D.Lgs. 152/2006;
 - b) **Espressione di pareri previsti dalle Norme di attuazione dei Piani di Bacino vigenti** (nel regime previgente di competenza del Comitato Tecnico di Bacino) con particolare riferimento a:
 - parere di compatibilità su progetti di sistemazione idraulica e geologica la cui attuazione comporterà aggiornamento dei piani di bacino (*artt 15, 16, 16 bis e art. 17, c.2 NdA PAI - cfr anche DGR 1361/2010*)
 - verifica sussistenza presupposti di applicabilità delle deroga alle normative di fascia A e B per opere pubbliche (*art. 15-bis NdA PAI*)
 - verifica sussistenza presupposti di applicabilità delle deroga della normativa di aree a suscettività al dissesto Pg4 per infrastrutture pubbliche viarie e ferroviarie indifferibili, urgenti (*art. 16, c.2, lett.h NdA PAI*)
 - c) **Espressione di eventuali pareri richiesti all'Autorità di Bacino Distrettuale quale soggetto competente**, quali ad esempio quelli richiesti nell'ambito di procedimenti di VIA e VAS o di conferenze dei servizi, in relazione alla compatibilità con la pianificazione di bacino regionale vigente;
3. Le suddette attività sono svolte sulla base degli atti, indirizzi e criteri tecnici e procedurali adottati nell'ambito del regime normativo previgente in materia di pianificazione di bacino, che restano in vigore in forza del disposto dell'art. 170, c. 11 del d. lgs. 152/2006 e, comunque, nel rispetto delle normative nel frattempo sopravvenute, tra cui, in particolare, quanto previsto dai commi 4 bis e 4 ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006;
4. L'Autorità di Bacino distrettuale si avvale altresì delle strutture regionali per **l'espressione del parere di cui all'art. 7 del R.D. n. 1775/1933** sulle domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela delle acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, previa condivisione in sede distrettuale dei criteri e metodi di valutazione integrata con quanto disposto dalla D.g.r.691/2018.
5. Il Segretario Generale provvede a definire le modalità e gli indirizzi procedurali per le attività di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di adozione ed approvazione delle varianti ai Piani di cui al comma 2, lett. a), in continuità, per quanto possibile, con il regime normativo previgente, ed assicurando il coordinamento a livello distrettuale delle attività svolte in avvalimento e la progressiva integrazione dei quadri conoscitivi a livello distrettuale, anche alla luce di quanto previsto all'art. 2 comma 5 e al successivo comma 7 del presente articolo.
6. I rapporti tra i due Enti e le specifiche modalità operative ed organizzative dell'avvalimento, con individuazione delle strutture e dei dirigenti regionali di riferimento per le attività e la predisposizione degli atti, nonché delle modalità di formazione ed assunzione formale degli stessi, con riferimento anche alla formalizzazione dei lavori del tavolo di coordinamento, sono definite nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente accordo.
7. Per le attività a carattere distrettuale e al fine di garantire il coordinamento a livello distrettuale e la più rapida e coerente transizione verso gli strumenti di pianificazione distrettuali, il Segretario Generale, in

accordo con la Regione Liguria e previo parere della Conferenza Operativa, definisce con propri atti indirizzi e criteri anche tecnici, funzionali alla omogeneizzazione dei Piani e delle azioni a livello locale e distrettuale, ai fini della loro adozione nella Conferenza Istituzionale Permanente, nel rispetto degli fasi e delle attività previste all'art. 2 comma 5 del presente Accordo.

Art. 4
(Norme finali e durata)

1. I procedimenti di pianificazione in corso alla data dell'entrata in vigore del d.p.c.m. ex art. 64, c.3, d.lgs. 152/2006, sono conclusi con le modalità del presente accordo, facendo salvi i pareri e i provvedimenti assunti ai sensi della normativa previgente.
2. Il presente accordo è efficace dalla data della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2021, eventualmente prorogabile in caso di comprovata necessità, e comunque cessa la sua efficacia all'atto della decadenza dei PAI vigenti ai sensi dell'art. 170, c.11 del d.lgs. 152/2006.
3. Resta fermo che l'accordo può essere revocato qualora le parti, di comune accordo, valutino che l'assetto organizzativo raggiunto dall'Autorità di Bacino distrettuale sia tale da non rendere più necessario lo strumento dell'avvalimento per la gestione dei Piani di Bacino relativi al territorio ligure, anche con riferimento ad eventuali intese ex art. 4 comma 2 del d.p.c.m. sopra richiamato.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo si provvederà con successivi atti, d'intesa tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo è firmato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Il Segretario Generale

Ing. Massimo Lucchesi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Per la Regione Liguria, Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo,

Dott. Giacomo Raul Giampedrone

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto in data 26 febbraio 2021

ALLEGATO 1

Modalità operative ed organizzative dell'avvalimento delle strutture regionali

Ai fini dell'operatività dell'avvalimento delle strutture regionali per le attività di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 3 del presente accordo si definiscono le seguenti modalità attuative ed organizzative.

1. L'esercizio del suddetto avvalimento comprende lo svolgimento da parte delle strutture regionali delle necessarie attività istruttorie per le pratiche relative alle fattispecie di cui al comma 2 e al comma 4 dell'art. 3, ivi incluse la corrispondenza e i rapporti con gli enti competenti sul territorio regionale, nonché la predisposizione e la emanazione degli atti connessi di cui ai successivi punti 6, 7, 8 e 9, la gestione della fase delle eventuali osservazioni, la pubblicazione degli atti e delle varianti sul sito web regionale dedicato ai piani di bacino.
2. Le comunicazioni, gli atti ed i provvedimenti vengono assunti attraverso gli strumenti e le piattaforme informatiche regionali, con esplicita indicazione dello svolgimento delle attività come Struttura avvalsa e di assunzione degli atti in nome e per conto dell'Autorità di Bacino distrettuale.
3. I dirigenti delle Strutture avvalse adottano le opportune disposizioni organizzative interne, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e amministrative propedeutiche agli atti di cui ai successivi punti 6, 7, 8 e 9 ricorrendo, laddove necessario, anche a eventuali contributi istruttori di altri uffici regionali in possesso di elementi utili ai fini della definizione delle pratiche.
4. Per le fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), relative alle varianti cd "non sostanziali" ai PAI vigenti, gli uffici regionali competenti, svolgono le attività istruttorie ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Operativa prevista dai c. 4 bis e 4 ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del successivo atto di approvazione del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale.
5. A seguito della definitiva emanazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale, le strutture regionali provvedono a trasmettere gli stessi provvedimenti ai soggetti interessati.
6. I Pareri sui progetti di sistemazione idraulica e geologica da esprimere ai sensi della Normativa di Piano di Bacino, in quanto propedeutici al successivo aggiornamento delle aree a pericolosità, vengono emanati con atto del Dirigente regionale competente, sulla base degli indirizzi procedurali ancora vigenti ai sensi dell'art. 170, c.11, d.lgs. 152/2006, quali quelli della DGR 1361/2010.
7. I pareri sulle domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1993 sono espressi con una nota a firma del Dirigente regionale competente, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente, solo a seguito della condivisione delle modalità di valutazione integrata dell'impatto delle derivazioni a livello locale e di bacino.
8. I pareri richiesti all'Autorità di Bacino distrettuale quale soggetto competente, nell'ambito di procedimenti vari, quali ad esempio quelli richiesti nell'ambito di procedimenti di VIA e VAS o di conferenze dei servizi, in relazione alla compatibilità con la pianificazione di bacino regionale vigente, sono espressi con una nota a firma del Dirigente regionale competente.
9. Nel caso di conferenze di servizi di cui agli artt. 14 e segg. della l. 241/1990, in cui l'Autorità distrettuale debba intervenire con un proprio rappresentante, il Segretario Generale può delegare il dirigente regionale competente per materia.
10. Nel caso di contenzioso su atti e provvedimenti assunti in attuazione del presente accordo, per i quali la rappresentanza e difesa in giudizio è effettuata dall'Avvocatura dello Stato, gli uffici regionali competenti provvedono al necessario raccordo con l'Avvocatura stessa con la trasmissione di tutti gli elementi utili per la difesa, tenendo informata ed aggiornata la struttura Centrale dell'Autorità di Bacino distrettuale.

Resta fermo che la Regione, qualora ravvisasse profili di interesse relativamente al proprio territorio o ad altri atti regionali, può eventualmente costituirsi in giudizio, anche autonomamente, a difesa della posizione regionale.

11. Le varianti di cui all'art. 3 c. 2 lett. a) dell'Accordo, già adottate alla data di sottoscrizione dello stralcio contenente modifiche all'Accordo medesimo, sono concluse con la procedura previgente.